



Allegato A delibera di Giunta n 16 del 13 Agosto 2021

## TRIBUNALE DI MASSA - UEPE MASSA – SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON IL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO CON MESSA ALLA PROVA AI SENSI DEGLI ARTT.168 bis C.P. e 464 bis CPP**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

tra

-il Tribunale di Massa, CF. 80001780453, che interviene al presente atto nella persona del Presidente dott. Paolo Puzone con sede in Massa, Piazza Alcide de Gasperi n. I, su delega del Ministro della Giustizia di cui al DM 16 luglio 2001;

-il Direttore dell'UEPE di Massa, CF. 92017240455, con sede in via Vincenzo Giudice n°11 MASSA, che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Elisa Bertagnini, nata a La Spezia il 04/04/56, quale direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Massa e della Spezia;

e

la Società della Salute della Lunigiana, di seguito denominata SdS, c.f. 90009630451, con sede in Largo Giromini,2 ad Aulla (MS) rappresentata dalla Dr Amedeo Baldi, nato a Massa il 06/03/1964 domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in qualità di Direttore FF della SdS

### PREMESSO

che l'art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che *“il giudice, sentito l'imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con **messa alla prova**, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”*;

### RITENUTO

che la suddetta definizione di lavoro di pubblica utilità è mutuata da quelle contenute in diverse disposizioni normative vigenti che contemplano la misura quale pena sostitutiva ( art.54 del D.Lgs 28.8.2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace; artt.186,comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; art.73, comma 5 del DPR 9.10.1990, n.309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena (art.165 c.p.);

## **RITENUTO**

opportuno, così come espressamente previsto dal citato art. 54 D.lgs. 274/2000, stipulare anche in questo ambito idonee convenzioni con enti o associazioni che, unitamente all'UEPE, possano dare concretezza allo svolgimento della nuova misura della prestazione di lavoro di pubblica utilità come prevista dall'art.168 bis C.p. e art. 464 bis CPP;

## **CONSIDERATO**

che La Società della Salute della Lunigiana è disponibile ad accogliere n. 1 soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità alle condizioni e per le attività precisate in art. 1.

Ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

### **ART. 1 (Attività da svolgere)**

La SdS consente che i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, il predetto Ente specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 citata in premessa, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni identificate nelle seguenti aree:

a) nell'area della manutenzione del territorio e delle strutture pubbliche in esso ubicate (ad esempio: piccola manutenzione di aree verdi, pulizia di aree pubbliche quali strade e giardini e piccola manutenzione di ambienti locali)

b) nell'area dei servizi alla persona e di assistenza/sostegno a soggetti in condizioni disagiate in carico ai Servizi Sociali e Socio Sanitari, anche con compiti di supporto amministrativo ed organizzativi, e a soggetti anziani, disabili e minori in condizioni disagiate o a rischio .

La SdS indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta, in conformità delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell'autorità giudiziaria ed alle modalità individuate al punto 2).

### **ART. 2 (Modalità di svolgimento)**

L'attività di pubblica utilità non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario, nel quale, a norma dell'articolo 1 della legge 28.04.2014 n. 67, dovrà essere indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova.

L'attività si svolgerà secondo gli orari dei servizi a cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato e la durata giornaliera della prestazione che comunque non potrà superare le otto ore.

Le prestazioni di cui al presente accordo non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità è destinato.

**ART. 3**  
**(Soggetto Incaricato di coordinare le prestazioni)**

La SdS individua, nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, con compiti di inserimento nei diversi ambiti lavorativi e di verifica del risultato:

Sig. ra Renata Leonardi qualifica Assistente Sociale Coordinatore che di seguito è indicato come coordinatore;

Il coordinatore mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi coinvolti.

Le strutture che accolgono i soggetti individuati hanno anche l'obbligo di segnalare eventuali inadempienze e relazionare circa l'andamento dell'attività lavorativa al coordinatore anzidetto.

La SdS si impegna a comunicare tempestivamente all'UEPE di Massa, eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

Il coordinatore si impegna a raccogliere le dichiarazioni di responsabilità dei soggetti ammessi alla messa alla prova per la tutela della privacy e a stabilire le modalità di controllo delle presenze (rilevazione con badge o con fogli firma giornalieri).

La SdS si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UEPE eventuali integrazioni o modifiche del/dei nominativo/i del/dei coordinatore/i.

**ART. 4**  
**(Modalità di trattamento)**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la SdS si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

La SdS si impegna a mettere a disposizione gli strumenti ed eventuali dispositivi di protezione individuale ove necessari secondo le indicazioni contenute nel proprio documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro redatto in conformità alla normativa vigente (l. 81/2008), e quindi a dotare il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità impegnato in tali attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

**ART. 5**  
**(Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali)**

E' fatto divieto alla SdS di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta o rimborsi spese.

E' obbligatoria l'assicurazione dei soggetti in messa alla prova contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico della SdS la quale potrà utilizzare eventuali fondi messi a disposizione anche da associazioni private o specifici accordi locali con altri enti e strutture.

**ART.6**  
**(Verifiche/Relazione sul lavoro svolto - Violazione degli obblighi)**

Il coordinatore di cui all'art. 3 della presente convenzione ha i seguenti obblighi:  
comunicare senza ritardo all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto messo alla prova, secondo l'art. 56 del decreto legislativo;  
redigere, al termine del lavoro di pubblica, utilità una breve relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto che dovrà essere tempestivamente inviata all'UEPE. L'UEPE provvederà ad inviarla, previa valutazione, al giudice competente a provvedere definitivamente.

**ART.7**  
**(Risoluzione della convenzione)**

La presente convenzione non sarà più operativa per i seguenti casi:

- 1) cessazione dell'Ente;
- 2) venir meno delle esigenze che ne hanno determinato la disponibilità;
- 3) venir meno degli obiettivi previsti dalla presente convenzione;
- 4) inosservanza delle disposizioni stabilite nella presente convenzione.

Sono fatti salvi i rapporti in essere, che pertanto verranno completati, al momento in cui si verifichino le condizioni per la risoluzione della convenzione.

**ART. 8**  
**(Durata dell'accordo)**

La presente convenzione avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data di firma. La convenzione si intende rinnovata tacitamente, per la medesima durata, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi dalla scadenza e salvo la conclusione dei rapporti in corso.

**ART. 9**  
**(Disposizioni finali)**

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia -Direzione Generali Affari Penali.

Il Tribunale è autorizzato all'inserimento sul proprio sito dei dati riguardanti la Società della Salute della Lunigiana e ad inserire tali dati anche nell'elenco degli Enti in Procedure on-line per agevolare l'accessibilità e la conoscenza ai soggetti interessati.

Il presente atto, composto di quattro pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Paolo Puzone

IL Direttore U.E.P.E.  
Elisa Bertagnini

IL Direttore SdS Lunigiana  
Amedeo Baldi